



**VH ITALIA**  
**ASSICURAZIONI**

# **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
2020

**POLIZZA INDIVIDUALE AGEVOLATA  
SULLE RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA  
ED ACCESSORIE LINEA STANDARD**



# CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA INDIVIDUALE AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA STANDARD

mod. CS-2020-IND-ST-AG  
(ultimo aggiornamento 01/2020)

*Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione di Rischi in Agricoltura (PGRA) vigente.*

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione AVVERSITÀ DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA STANDARD sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (mod. CG-2020-IND-AG) e valgono se sulla Polizza di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto ST (STANDARD).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- **Frequenza** (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- **Accessorie** (*Colpo di Sole Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*),  
come descritte e definite nelle condizioni generali (Modello CG-2020-IND-AG).



**Sommario**

<b>Art. 1 – ACTINIDIA</b> .....	3
<b>Art. 2 – ALBICOCCHIE, CACHI, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE E SUSINE</b> .....	4
<b>Art. 3 – UVA DA VINO</b> .....	7
<b>Art. 4 – UVA DA TAVOLA</b> .....	10
<b>Art. 5 – OLIVE DA OLIO</b> .....	11
<b>Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA</b> .....	12
<b>Art. 7 – MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE</b> .....	13
<b>Art. 8 – PISELLI</b> .....	13
<b>Art. 9 – FAGIOLINI</b> .....	15
<b>Art. 10 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)</b> .....	16
<b>Art. 11 – POMODORO DA MENSA PER CONSUMO FRESCO</b> .....	17
<b>Art. 12 – PEPERONE</b> .....	19
<b>Art. 13 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO DURO</b> .....	20
<b>Art. 14 – ORZO</b> .....	21
<b>Art. 15 – SEGALE e TRITICALE</b> .....	21
<b>Art. 16 – SORGO DA GRANELLA</b> .....	22
<b>Art. 17 – SOIA</b> .....	23
<b>Art. 18 – FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA</b> .....	24
<b>Art. 19 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA</b> .....	24
<b>Art. 20 – RISO</b> .....	25
<b>Art. 21 – MAIS DA SEME</b> .....	26
<b>Art. 22 – MAIS DA GRANELLA</b> .....	27
<b>Art. 23 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)</b> .....	28
<b>Art. 24 – MAIS DOLCE</b> .....	29
<b>Art. 25 – PIANTE MADRI DI VITI PORTA INNESTI (talee di porta innesti di vite)</b> .....	30
<b>Art. 26 – VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)</b> .....	32
<b>Art. 27 – NESTI DI VITE CERTIFICATI</b> .....	33
<b>Art. 28 – BIETOLA DA SEME (seme di bietola da zucchero)</b> .....	34
<b>Art. 29 – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b> .....	35
<b>Art. 30 – CAVOLI DA MENSA (Cavolfiori, Cavoli verza.)</b> .....	36
<b>Art. 31 – INSALATE E RADICCHI DA MENSA</b> .....	37
<b>Art. 32 – PORRO DA MENSA</b> .....	38
<b>Art. 33 – CIPOLLE</b> .....	39
<b>Art. 34 – CETRIOLI e ZUCCHINE DA MENSA</b> .....	40
<b>Art. 35 – FAGIOLI</b> .....	41
<b>Art. 36 – FRAGOLE, FRAGOLINE DI BOSCO</b> .....	42
<b>Art. 37 – MELANZANE</b> .....	43
<b>Art. 38 – PIANTE ORTENSIVI PORTA-SEME (carote, sedano, prezzemolo, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, rucola, rape, ravanelli, cipolle, porri, cicoria, insalata, lattuga, spinaci, bietola da coste e da foglia porta-seme)</b> .....	45
<b>Art. 39 – BIETOLA DA COSTE e SPINACI DA MENSA</b> .....	45
<b>Art. 40 – CAROTE DA MENSA</b> .....	46
<b>Art. 41 – AGRUMI (Arance-Mandarance-Tangeli-Bergamotti-Chinotti-Mandarini-Pompelmi-Kumquat-Satsuma-Limoni)</b> .....	47
<b>Art. 42 – PATATE</b> .....	49
<b>Art. 43 – VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio)</b> .....	49
<b>Art. 44 – MIRTILLI</b> .....	50
<b>Art. 45 – MELOGRANO</b> .....	51
<b>Art. 46 CLAUSOLA DI CHIUSURA</b> .....	52



**Fermo restando quanto espressamente delineato nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG-2020-IND-AG), per i singoli prodotti in garanzia si delinea quanto segue:**

**Art. 1 – ACTINIDIA**

**1.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina il 31 ottobre (compreso) di ogni anno. Ciò concerne tutti gli eventi in garanzia.

**1.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

**1.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti; nonchè il danno indiretto dovuto alla defogliazione causata dalla *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia*, sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

**1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**1.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

**1.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è, altresì, previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-ST, 2-ST da calcolare sul prodotto residuo.



**Tab. 1-ST - Valutazione del danno di qualità su Actinidia – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischi: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore**

Descrizione		% danno	
		A	B
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, singola lesione lieve	5	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media, alterazione media all'epicarpo	30	35
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	60	65
e)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media	80	85
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

La “lesione singola” è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa deve rientrare nel danno corrispondente alla frequenza “qualche”.

**Tab. 2 - ST – Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio Grandine**

ACTINIDIA	% di Defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
<b>EPOCA DEL SINISTRO*</b>	<b>Coefficiente di danno %</b>								
1 <sup>a</sup> giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2 <sup>a</sup> giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3 <sup>a</sup> giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1 <sup>a</sup> luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2 <sup>a</sup> luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3 <sup>a</sup> luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1 <sup>a</sup> agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2 <sup>a</sup> agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3 <sup>a</sup> agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1 <sup>a</sup> settembre	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2 <sup>a</sup> settembre	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3 <sup>a</sup> settembre	=	1	1	1	1	1	1	1	2

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**Art. 2 – ALBICOCCHIE, CACHI, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE E SUSINE**

**2.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dalla fase fenologica di allegazione, ad esclusione del prodotto Cachi, per il quale decorre dalla schiusa delle gemme.



## 2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

## 2.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità, subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

## 2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 15% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, manifestatisi in forma singola o associata, per tutti i prodotti.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

## 2.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

## 2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG). Oltre al danno di quantità è previsto, altresì, il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-ST, 4-ST, 5-ST, 6-ST da calcolarsi sul prodotto residuo.

<b>Tab. 3-ST - Valutazione del danno di qualità su Albicocche, Nettare, Pesche e Susine – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischi: <i>Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</i></b>			
Descrizione		% danno	
		A	B
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche lesione minima	5	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	25	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media	70	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo



**Tab. 4-ST - Valutazione del danno di qualità su Cachi e Fichi – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore**

	<u>Descrizione</u>	% danno	
		A	B
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, tracce di ondulato	5	5
c)	Qualche ammaccatura lieve; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	20	20
d)	Più ammaccature lievi; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40	40
e)	Numerose ammaccature lievi; ammaccature medie con annerimento; numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni lievi non riparate deformazione media	75	75
f)	Ammaccature gravi con annerimento; numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; lesioni medie e notevoli non riparate; frutti distrutti, deformazione grave	100	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

**Tab. 5-ST - Valutazione del danno di qualità su Mele – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischi Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore**

	Descrizione	% danno	
		A	B
a)	Frutti illesi; tracce di alterazioni all'epicarpo	0	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche o più lesioni minime, tracce di ondulato	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve, alterazione media all'epicarpo	25	35
d)	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40	55
e)	Più lesioni medie: qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media, ondulato notevole	70	75
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

**Tab. 6-ST - Valutazione del danno di qualità su Pere – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischi: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore**

	Descrizione	% danno	
		A	B
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0	0
d)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche o più lesioni minime	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime, alterazione media all'epicarpo	25	35
d)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	50	65
e)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole, deformazione media	80	80
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave, frutti distrutti	100	100



Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**Art. 3 – UVA DA VINO**

**3.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina con la graduale raccolta del prodotto. La garanzia di qualità da applicarsi sul prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71 e verrà valutata in base alla percentuale di acini danneggiati rispetto a quelli presenti sul grappolo o parte di grappolo, alla raccolta, come da tabelle 7 – ST e 8 – ST.

**3.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione.

**3.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell'avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza conseguente all'*Eccesso di Pioggia*, limitatamente al verificarsi dell'evento nei 20 giorni decorrenti dalle ore 12,00 delle seguenti date:

- 01 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta precoce;
- 20 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta media;
- 09 Settembre per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La suddetta garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto o alle ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente dalle date sopra riportate.

Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'individuazione dell'epoca di raccolta si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

<b>TABELLA RIASSUNTIVA CON CARATTERISTICHE DI ALCUNI VITIGNI</b>	
<b>VARIETA'</b>	<b>EPOCA DI MATURAZIONE</b>
Aglianico	media o tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media-tardiva
Barbera	media
Cabernet Franc	media
Cabernet sauvignon	media
Cannonau	medio-tardiva
Carmènere	medio-precoce
Chardonnay	precoce
Ciglioglio	media



Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Garganega	media
Incrocio Manzoni 6.03.13	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	tardiva
Lambrusco Maestri	tardiva
Malbec	precoce
Malvasia di Candia aromatica	media
Malvasia Istriana	media
Marzemino	media
Merlot	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	medio-precoce
Moscato rosa	medio-tardiva
Muller Thurgau	precoce
Nebbiolo	tardiva
Negroamaro	media
Picolit	medio-tardiva
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	tardiva
Ribolla gialla	medio-tardiva
Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sangiovese b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Teroldego	medio-tardiva
Tocai friulano b.	media
Traminer aromatico rs.	medio-precoce
Trebbiano romagnolo b.	medio-precoce



Trebbiano toscoano b.	tardiva
Verduzzo friulano	medio-tardiva

### 3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 3.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 3.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo, viene così valutato:

I danni qualitativi da *Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole* vengono valutati CONVENZIONALMENTE considerando una compromissione totale per ogni acino attaccato da marcescenza o avvizzimento.

Limitatamente al rischio *Grandine*, in aggiunta al danno quantitativo, viene riconosciuto il danno qualitativo da calcolarsi sul prodotto residuo, determinato CONVENZIONALMENTE come da tabelle 7-ST e 8-ST.

Percentuale di acini danneggiati presenti sul grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
coeff. di maggiorazione da applicare sul prodotto residuo	0	4,5	10,5	15,0	22,5	30,0	45,0	60,0	75,0

**Per i danni intermedi si procede per interpolazione.**

Percentuale di acini danneggiati presenti sul grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
coeff. di maggiorazione da applicare sul prodotto residuo	0	11	19	29	42	50	50	50	50	50

**Per i danni intermedi si procede per interpolazione.**

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**



### 3.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui l'evento *Grandine* si dovesse manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che, per particolare intensità e frequenza di colpi, dovesse provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolarsi sul prodotto residuo secondo i seguenti parametri:

Tab. 9-ST - Valutazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi – Linea STANDARD – Rischio <i>Grandine</i> –	
Descrizione	% danno
a) Tralci illesi e/o con segni di percossa	0
b) Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c) Tralci con più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d) Tralci con numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	3
e) Tralci con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	4
f) Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; tralci notevolmente danneggiati	5

- più lesioni: fino a 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione
- lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione

La percentuale di danno va applicata sul prodotto residuo del danno di quantità e qualità.

## **Art. 4 – UVA DA TAVOLA**

### **4.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia cessa il 20 ottobre (compreso) ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre (compreso).

### **4.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara e difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco, delle varietà da tavola.

Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

### **4.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

### **4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### **4.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;



- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

#### 4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 10-ST da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 10-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea STANDARD AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Colpo di Sole Vento, Caldo e Ondata di Calore</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
Scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25%	70
Scarto	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	85

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

### **Art. 5 – OLIVE DA OLIO**

#### **5.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina il 15 dicembre (compreso).

La garanzia, limitatamente al *Vento Forte*, termina il 15 Ottobre (compreso).

#### **5.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto ed idoneo ad essere destinato al frantoio.

#### **5.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### **5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### **5.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



## 5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 11-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 11-ST - Valutazione del danno di qualità su Olive da olio – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: <i>Grandine, Vento Forte; Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</i></b>	
<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
a) Illese; qualche lesione minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b) Qualche lesione all'epicarpo, alterazioni medie all'epicarpo	10
c) Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione al mesocarpo, alterazioni notevoli all'epicarpo	35
d) Più lesioni al mesocarpo, qualche lesione al mesocarpo non riparata	60
e) Più lesioni al mesocarpo non riparate, drupe distrutte	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

## Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA

### 6.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina non oltre il 15 dicembre (compreso).

La garanzia, limitatamente al *Vento Forte*, termina il 15 Ottobre (compreso).

### 6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto destinato al consumo da mensa.

### 6.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percentuale, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 6.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo d'indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 6.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



**Tab. 12-ST - Valutazione dei danni di qualità su Olive da tavola – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischi: *Grandine, Vento Forte; Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore***

	Descrizione	% danno
a)	Illese; qualche lesione minima traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione all'epicarpo; qualche ammaccatura, alterazioni lievi all'epicarpo	15
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione al mesocarpo; ammaccature deformanti; alterazioni medie all'epicarpo	40
d)	Più lesioni al mesocarpo; qualche lesione al mesocarpo non riparata, alterazioni notevoli all'epicarpo	70
e)	Più lesioni al mesocarpo non riparate, drupe distrutte	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

## **Art. 7 – MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE**

### **7.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'allegazione

### **7.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara e difetto.

### **7.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

### **7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### **7.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 70%;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

### **7.6 Calcolo del danno**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

## **Art. 8 – PISELLI**

### **8.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

In deroga a quanto previsto dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-IND-AG), limitatamente al pisello da seme secco, qualora la pratica culturale preveda la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento e trebbiatura in campo, limitatamente al



rischio *Grandine*, la garanzia è prorogata agli 8 giorni successivi alla fase di sfalcio, che deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dall'inizio dello sfalcio stesso.  
Per tutti gli altri eventi la garanzia termina alla fase di sfalcio.

### 8.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la data di semina;
- b) la tipologia del prodotto: sgranato fresco per surgelati, sgranato fresco per industria conserviera, in baccelli per consumo fresco, sgranato da seme secco.

### 8.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 8.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 8.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 13-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab.13-ST Valutazione del danno di qualità su Piselli – LINEA STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i></b>		<b>Fresco in baccelli %</b>	<b>Fresco sgranato industria %</b>	<b>Seme secco %</b>
a)	Baccelli e semi illesi	0	0	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati	20	-	-
c)	Baccelli con ammaccature e/o lesioni passanti che causino semi macchiate/o deformati	* 30-60	* 10-50	* 10-40
d)	Baccelli con lesioni gravi	80-100	-	-

\* Forbice di valori entro i quali determinare la % di danno da attribuire ai singoli baccelli in funzione del numero di semi danneggiati per baccello.

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**Limitatamente al Pisello fresco in baccelli, in caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.**



**Art. 9 – FAGIOLINI**

**9.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e termina con la graduale raccolta del prodotto.  
Per le semine tardive (dal 20 Luglio al 10 Agosto) la garanzia cessa non oltre il 20 Ottobre (compreso).

**9.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato, ottenibile da un solo ciclo produttivo, da semine effettuate non oltre il 10 di agosto.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, per ogni partita l'assicurato deve tassativamente indicare, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la data di semina;
- b) la data prevista per la raccolta;
- c) la destinazione del prodotto: industria conserviera, industria per surgelati, consumo fresco.

**9.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**9.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**9.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

**9.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 14-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 14-ST Valutazione del danno di qualità su Fagiolini – LINEA STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i></b>		<b>%</b>
a)	Baccelli illesi	0
b)	Baccelli con lesioni e/o deformazioni lievi, baccelli macchiati	30
c)	Baccelli con lesioni e/o deformazioni medie	60
d)	Baccelli con lesioni e/o deformazioni gravi	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.**



**Art. 10 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)**

**10.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, in ogni caso, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- il 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale,
- il 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare.

**10.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sulla Polizza di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria,
- b) la data di semina o di trapianto.

**10.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**10.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**10.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

**10.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 15-ST, 16-ST, 17-ST da calcolare sul prodotto residuo.



<b>Tab.15-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: Grandine, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</b>		<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi, frutti macchiati traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Frutti ammaccati; frutti con lesioni lievi riparate, alterazione lieve all'epicarpo	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate; frutti con lesioni lievi non riparate; deformazioni lievi, alterazione media all'epicarpo	15
d)	Frutti con lesioni gravi riparate; frutti con lesioni medie non riparate, alterazione notevole all'epicarpo	30
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi	50
f)	Frutti distrutti	100

<b>Tab. 16-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da pelati – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio Grandine Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</b>		<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati; frutti con lesioni lievi riparate; deformazioni lievi, traccia di alterazione all'epicarpo	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate; frutti con lesioni lievi non riparate; deformazioni medie, alterazione lieve all'epicarpo	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate; frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate; deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Frutti distrutti	100

<b>Tab. 17-ST Valutazione del danno di qualità su Pomodorino da industria – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio Grandine e Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</b>		<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo, traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Ammaccature; lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazione media all'epicarpo	50
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole	70
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi, frutti distrutti	100

Per ammaccatura deve intendersi la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Si ha lesione: quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

**Per le avversità non espressamente indicate nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

## **Art. 11 – POMODORO DA MENSA PER CONSUMO FRESCO**

### **11.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, in ogni caso il:

- 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale;



- 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

### 11.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

### 11.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 11.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella su citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 11.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 18-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 18-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodori da mensa o consumo fresco – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: Grandine, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</b>		<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo, traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, alterazioni lievi	20
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo, alterazioni medie	40
e)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazioni notevoli	65
f)	Lesioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	80
g)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi, frutti distrutti	100

Per ammaccatura deve intendersi ogni compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.**



**Art. 12 – PEPERONE**

**12.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio ad avvenuto attecchimento delle piantine.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e, comunque, si estingue secondo le percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio, CONVENZIONALMENTE stabilite nella tabella 19-ST.

<b>Tab. 19-ST - Gradualità di estinzione della garanzia Peperoni – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE</b>	
<b>Giorni dal trapianto</b>	<b>% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)</b>
100	20
120	50
135	80
150	100

(\*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

**12.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni tara malattia o difetto.

Per ogni partita deve essere tassativamente indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

**12.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**12.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

**12.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 20-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



<b>Tab. 20-ST - Valutazione del danno di qualità su Peperoni – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE–Rischio: <i>Grandine, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</i></b>		<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi	0
b)	Segni di percossa con depigmentazioni punteggianti dell'epicarpo, senza compressione dei tessuti carnosì, traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Percosse all'epicarpo con lievi compressioni dei tessuti carnosì, deformazioni lievi alterazione lieve all'epicarpo	15
d)	Percosse all'epicarpo con compressioni marcate dei tessuti carnosì; deformazioni medie, alterazione media all'epicarpo	35
e)	Più percosse all'epicarpo con compressioni marcate ed estese dei tessuti carnosì; lesioni non passanti il tessuto carnosò; alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Lesioni passanti il tessuto carnosò; frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

Le lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.**

### **Art. 13 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO DURO**

#### **13.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre dall'emergenza.

La garanzia, limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

#### **13.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

#### **13.3 Danno assicurato**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### **13.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### **13.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;



- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### **13.6 Calcolo del danno**

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), delle Condizioni Generali.

## **Art. 14 – ORZO**

### **14.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

### **14.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

### **14.3 Danno assicurato**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **14.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### **14.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### **14.6 Calcolo del danno**

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), delle Condizioni Generali.

## **Art. 15 – SEGALE e TRITICALE**

### **15.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.



### 15.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

### 15.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 15.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 15.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 15.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), delle Condizioni Generali.

## **Art. 16 – SORGO DA GRANELLA**

### **16.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

### 16.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

### 16.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 16.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.



### 16.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 16.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), delle Condizioni Generali.

## Art. 17 – SOIA

### 17.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

La garanzia, limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Limitatamente al rischio *Vento Forte* la garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre (compreso).

### 17.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

### 17.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 17.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 17.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 17.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), delle Condizioni Generali.



## **Art.18 – FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA**

### **18.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre dall'emergenza.

La garanzia limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

### **18.2 Prodotto assicurato**

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

### **18.3 Danno assicurato**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **18.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### **18.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

### **18.6 Calcolo del danno**

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), delle Condizioni Generali.

## **Art. 19 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA**

### **19.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre dall'emergenza.

La garanzia limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

### **19.2 Prodotto assicurato**

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

### **19.3 Danno assicurato**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.



#### **19.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percentuale, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### **19.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

#### **19.6 Calcolo del danno**

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG) delle Condizioni Generali.

### **Art. 20 – RISO**

#### **20.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque alla data del 10 novembre (compreso).

La garanzia, limitatamente al rischio *Vento Forte*, cessa in ogni caso alla data del 15 ottobre compreso.

#### **20.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.

#### **20.3 Danno assicurato**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### **20.4 Evento sbalzo termico**

**In deroga** a quanto indicato nella Definizione di *Sbalzo Termico* per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo della fase fenologica di Fioritura che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.)

#### **20.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percentuale, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### **20.6 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



## 20.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG) delle Condizioni Generali.

## Art. 21 – MAIS DA SEME

### 21.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

La garanzia, limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

La garanzia, per il rischio *Vento Forte* cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, hanno raggiunto o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

### 21.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e nel rispetto dei rapporti di coltivazione riportati nella Polizza di assicurazione.

La descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle linee coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta-seme e della data di semina.

La garanzia può essere estesa, per il solo danno di perdita di quantità, e a condizioni normali, anche al prodotto ottenibile dalle piante maschili impollinanti, nel qual caso sul documento contrattuale devono essere indicati separatamente i relativi quantitativi e valori.

### 21.3 Danno assicurato

La garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo prodotto ottenibile dalle piante femminili porta-seme oggetto dell'incrocio, nonché una maggiorazione per danno di qualità sul prodotto residuo **limitatamente alle grandinate che si verifichino nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura e limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile.**

### 21.4 Rischio *Vento Caldo*

**In deroga** a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento, più o meno regolare o violento, di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

### 21.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 21.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



### 21.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG) delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile, e solo nel caso in cui la coltivazione sia stata colpita da grandine nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta un maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 21-ST.

<b>Tab. 21-ST – Tabella di maggiorazione per danno di qualità su Mais da seme – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischio Grandine</b>									
<b>Percentuale perdita di quantità</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80/100</b>
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

### Art. 22 – MAIS DA GRANELLA

#### 22.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

La garanzia, limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso). Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

#### 22.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

#### 22.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### 22.4 Rischio *Vento Caldo*

**In deroga** a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

#### 22.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.



## 22.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), delle Condizioni Generali.

## 22.7 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

## **Art. 23 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)**

### 23.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

La garanzia, limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

La garanzia, per il rischio *Vento Forte*, cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

### 23.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

### 23.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 23.4 Rischio *Vento Caldo*

**In deroga** a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

### 23.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 23.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;



- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella su citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 23.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 22-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab.22-ST - Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i></b>									
<b>Percentuale di perdita di quantità</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80/100</b>
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	12	17	22	27	30	30

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

## Art. 24 – MAIS DOLCE

### 24.1 Decorrenza

La garanzia, limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

La garanzia, per il rischio *Vento Forte*, cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione latte (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

### 24.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi e/o di spighe di "mais dolce" destinato all'industria conserviera.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

### 24.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché una maggiorazione per danno di qualità, da calcolarsi sul prodotto residuo, **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi.**

### 24.4 Rischio *Vento Caldo*

**In deroga** a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

### 24.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati



Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### **24.6 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

#### **24.7 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG) delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle coltivazioni colpite da grandine nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 23-ST ed operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

<b>Tab. 23-ST –Valutazione del danno di qualità su Mais dolce – Linea STANDARD AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i></b>									
<b>Percentuale di perdita di quantità</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80/100</b>
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

#### **Art. 25 – PIANTE MADRI DI VITI PORTA INNESTI (talee di porta innesti di vite)**

##### **25.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre il 30 novembre (compreso).

##### **25.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

##### **25.2.1 precisazioni**

Per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione:

- a) della varietà ovvero dell'incrocio;
- b) dell'età dell'impianto;
- c) della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- d) del numero di ceppi,
- e) delle coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto).

##### **25.2.2 in merito alle talee**

Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm,
- c) lunghezza di 40 cm circa.



**25.3 Danno assicurato**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

**25.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% per il rischio *Grandine e/o Vento Forte* con tabella di qualità 24-ST, 30% con tabella di qualità 25 ST.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**25.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

**25.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 24-ST, 25-ST da calcolare sul prodotto residuo.

**Tab. 24-ST - Valutazione del danno di qualità su Piante di Viti Madri di porta innesti – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio *Grandine* – Tabella A**

Descrizione		% danno
a)	Talee illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni al cilindro corticale e/o al cambio; singola lesione rimarginata al cilindro centrale	5
c)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	50
e)	Numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, talee totalmente danneggiate.	100

**Tab. 25-ST - Valutazione del danno di qualità su Piante di Viti Madri di porta innesti – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio *Grandine* – Tabella B**

Descrizione		% danno
a)	Talee illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	5
c)	Singola lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	50
e)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo; talee totalmente danneggiate	100



**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

## **Art. 26 – VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)**

### **26.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca, comprovato dalla presenza di radici vitali di neoformazione, e comunque non prima di 10 giorni dalla data di trapianto. La garanzia cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre il 30 novembre (compreso).

### **26.2 Prodotto assicurato**

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.

Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:

- la data di trapianto;
- per gli innesti talea, la combinazione di innesto (vitigno e porta-innesto);
- per le talee franche, il porta-innesto,
- le coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto).

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell'innesto ed almeno un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare almeno un germoglio vitale.

### **26.2.1 Quantitativo massimo assicurabile**

Il quantitativo assicurabile per partita, non può essere superiore al numero di barbatelle ottenibili rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa, e comunque non può essere superiore alla percentuale massima dell'85% del numero di innesti talea o talee franche trapiantate.

### **26.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

### **26.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### **26.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### **26.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).



Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 26-ST da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 26-ST - Valutazione dei danni di qualità su Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio) – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio Grandine</b>		
	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
a)	Barbatelle illese e/o con segni di percossa (*)	0
b)	Lesioni interessanti il cilindro corticale e/o il cambio della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	10
c)	Lesioni interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	50
d)	Lacerazioni interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	75
f)	Per barbatelle innestate: percosse sul punto di innesto compromettenti la saldatura dei bionti; asportazione dei germogli e assenza di ricacci lignificati; barbatelle distrutte (*) Per barbatelle franche: asportazione dei germogli e assenza di ricacci lignificati; barbatelle distrutte (*)	100

(\*) In presenza di più tralci vitali e ben lignificati, per la valutazione del danno si prende in considerazione il tralcio che presenta il coefficiente di danno di minore entità.

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**Art. 27 – NESTI DI VITE CERTIFICATI**

**27.1 Decorrenza**

La garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre il 30 novembre (compreso) di ogni anno.

**27.2 Prodotto assicurato**

La garanzia concerne i nesti (marze) ottenibili da sarmenti di viti certificate, immuni da ogni malattia tara o difetto ed utilizzabili per produrre talee innestate. I nesti per i quali viene prestata la garanzia si identificano con la gemma vitale e con i corrispondenti cm. 3,5 di sarmento, di cui 2,5 cm sotto la gemma e 1,0 cm sopra la gemma.

Per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione del vitigno e del numero di ceppi per vitigno e le coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto).

**27.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**27.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**27.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;



- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 27.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 27-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab.27-ST - Valutazione del danno di qualità su Nesti di vite – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i></b>		
<b>Descrizione</b>		<b>% danno</b>
a)	Nesti illesi, nesti con lesioni al cilindro corticale	0
b)	Nesti con lesioni cicatrizzate al cilindro centrale e/o al midollo	50
c)	Nesti con lesioni non cicatrizzate al cilindro centrale e/o al midollo, nesti con gemme accecate	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

### Art. 28 – BIETOLA DA SEME (seme di bietola da zucchero)

#### 28.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'attecchimento delle piantine trapiantate e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

**In deroga** a quanto previsto dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-IND-AG), poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento e trebbiatura sul campo degli scapi fruttiferi, limitatamente al rischio *Grandine* la garanzia è prorogata agli 8 giorni successivi alla fase di sfalcio, la quale deve essere tassativamente comunicata, almeno 3 giorni prima dall'inizio dello sfalcio stesso. Per tutti gli altri rischi, la garanzia termina alla fase di sfalcio.

#### 28.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne esclusivamente il prodotto ottenibile dalle piante porta-seme ed avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con la data di trapianto e con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, plurigerme.

#### 28.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### 28.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi in garanzia in forma singola o associata.

#### 28.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



**28.6 Calcolo del danno**

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG) delle Condizioni Generali.

**Art. 29 – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.**

**29.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

**29.2 Prodotto assicurato**

La garanzia concerne la produzione di radici di barbabietola destinate all'industria saccarifera.

**29.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce la perdita di quantità di radici, nonché, limitatamente al rischio *Grandine*, il danno di qualità rapportato alla percentuale della defogliazione causata dalla *Grandine*.

**29.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**29.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

**29.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 28-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

**Tab. 28-ST – Valutazione del danno di qualità su Barbabietola da Zucchero – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio *Grandine***

EPOCA DEL SINISTRO* DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
<b>1<sup>a</sup> GIUGNO</b>	=	2	5	7	8	10	12	14	16
<b>2<sup>a</sup> GIUGNO</b>	=	3	6	8	10	13	15	18	20
<b>3<sup>a</sup> GIUGNO</b>	=	4	7	10	13	15	18	21	25
<b>1<sup>a</sup> LUGLIO</b>	=	4	7	10	13	15	18	21	25
<b>2<sup>a</sup> LUGLIO</b>	=	4	7	10	13	15	18	21	25
<b>3<sup>a</sup> LUGLIO</b>	=	3	6	8	10	13	15	18	20
<b>1<sup>a</sup> AGOSTO</b>	=	2	5	7	8	10	12	14	16
<b>2<sup>a</sup> AGOSTO</b>	=	=	=	5	6	8	9	10	12
<b>3<sup>a</sup> AGOSTO</b>	=	=	=	=	5	6	8	9	10
<b>1<sup>a</sup> SETTEMBRE</b>	=	=	=	=	=	5	6	7	8
<b>2<sup>a</sup> SETTEMBRE</b>	=	=	=	=	=	=	5	6	6

**Per i danni intermedi si procede per interpolazione.**



**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità di radici.**

**Art. 30 – CAVOLI DA MENSA (Cavolfiori, Cavoli verza.)**

**30.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, alla data del 15 dicembre (compreso).

**30.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la data di semina o di trapianto,
- b) la data prevista per la raccolta.

**30.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**30.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**30.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

**30.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 29-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



<b>Tab. 29-ST - Valutazione del danno di qualità su Cavoli da mensa – LINEA STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i></b>		
<b>Descrizione</b>		<b>% danno</b>
a)	Piante illese	0%
b)	Qualche lesione delle foglie esterne, lesioni lievi delle infiorescenze	15%
c)	Più lesioni delle foglie esterne; lesioni medie delle infiorescenze, deformazioni medie delle infiorescenze	40%
d)	Più lesioni delle foglie mediane; lesioni gravi delle infiorescenze, deformazioni gravi delle infiorescenze	70%
e)	Piante con oltre la metà delle foglie lesionate, infiorescenze distrutte	100%

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

### **30.6 Adempimenti in caso di danno**

In deroga all'art.13 – DENUNCIA DI DANNO (Mod. CG-2020-IND-AG) – il danno deve essere formalmente comunicato alla Società entro 24 ore dall'evento.

## **Art. 31 – INSALATE E RADICCHI DA MENSA**

### **31.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

### **31.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la varietà;
- b) la data di semina o di trapianto,
- c) la data prevista per la raccolta.

### **31.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **31.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### **31.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



### 31.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 30-ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 30-ST - Valutazione del danno di qualità su Insalate e Radicchi da mensa – LINEA STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE -Rischio <i>Grandine</i>		
Descrizione		
% danno		
a)	Grumi e/o cespi illesi	0%
b)	Qualche lesione delle foglie esterne	15%
c)	Lesioni interessanti un terzo delle foglie	40%
d)	Lesioni interessanti la metà delle foglie	70%
e)	Lesioni interessanti oltre la metà delle foglie	100%

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

### 31.6 Adempimenti in caso di danno

In deroga all'art.13 – DENUNCIA DI DANNO (Mod. CG-2020-IND-AG) - il danno deve essere comunicato telefonicamente alla Società entro 24 ore dall'evento.

## Art. 32 – PORRO DA MENSA

### 32.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

### 32.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la data di semina o di trapianto,
- b) la data prevista per la raccolta.

### 32.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 32.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.



### 32.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 32.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG) delle Condizioni Generali.

## **Art. 33 – CIPOLLE**

### 33.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

La garanzia, limitatamente ai rischi *Grandine e Colpo di Sole*, è estesa ai bulbi estirpati e lasciati ad essiccare sul campo, ma per un periodo massimo di 8 giorni dalla data dell'estirpo che deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'estirpo stesso, e ciò a pena di decadenza dell'estensione della garanzia medesima. In tale comunicazione devono essere indicati, con precisione, l'estensione e i dati catastali dell'appezzamento da estirpare.

La garanzia, per tutti gli altri rischi, cessa alla fase di estirpo.

### 33.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la varietà coltivata;
- b) la data di semina o di trapianto,
- c) la data prevista per la raccolta.

### 33.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti. In ogni caso sono esclusi i danni da "inverdimento" del bulbo.

**Relativamente alla garanzia *Colpo di Sole / Vento Caldo / Ondata di Calore* verranno risarciti esclusivamente i danni da scottature del bulbo.**

### 33.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 33.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



### 33.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 31-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 31-ST - Valutazione del danno di qualità su Cipolla – LINEA STANDARD- AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischio <i>Grandine</i>; <i>Colpo di Sole</i></b>	
<b>Descrizione</b>	<b>% di danno</b>
Bulbi illesi, tracce di alterazione	0
Qualche lesione lieve e/o qualche ammaccatura alla prima tunica carnosa, alterazione lieve	20
Più ammaccature alla prima tunica carnosa, alterazione media	30
Più lesioni lievi e/o qualche lesione media alla prima tunica carnosa; numerose ammaccature alla prima tunica carnosa; qualche lesione lieve alla seconda tunica carnosa, alterazioni notevoli	50
Lesioni gravi alle tuniche carnose; marcescenza dei bulbi a seguito di lacerazione delle foglie fistolose; bulbi con diametro inferiore a mm 50 conseguente a danni precoci alle foglie fistolose; bulbi distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

### Art. 34 – CETRIOLI e ZUCCHINE DA MENSA

#### 34.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa, comunque, decorsi 100 giorni dalla data di trapianto o 112 giorni dalla data di semina.

#### 34.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto,
- la data prevista per la raccolta.

In caso di sinistro la data di inizio raccolta di ciascuna partita deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dell'inizio della raccolta.

#### 34.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### 34.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### 34.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;



- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 34.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 32-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 32-ST – Valutazione del danno di qualità su Cetrioli e Zucchine – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischio <i>Grandine; Colpo di Sole; Vento Caldo</i></b>		
<b>Descrizione</b>		<b>% danno</b>
a)	Illesi	0
b)	Segni di percossa traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Lesioni all'epicarpo: alterazioni lievi all'epicarpo	10
d)	Lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni lievi, alterazioni medie all'epicarpo	25
e)	Lesioni medie al mesocarpo, deformazioni medie; alterazioni notevoli all'epicarpo	45
f)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75
g)	Deformazioni molto gravi, frutti distrutti	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.**

## **Art. 35 – FAGIOLI**

### **35.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

### **35.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: da industria conserviera, da consumo fresco, da seme secco;
- la varietà;
- la tipologia varietale: nano o rampicante.

### **35.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **35.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percentuale, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.



### 35.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 35.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 33-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 33-ST – Valutazione del danno di qualità su Fagioli – LINEA STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i></b>		<b>Fresco in baccelli %</b>	<b>Fresco sgranato da industria %</b>	<b>Seme secco %</b>
a)	Baccelli e semi illesi	0	0	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati	10	-	-
c)	Baccelli con ammaccature e/o lesioni passanti che causino semi macchiati	* 20-60	* 10-50	* 10-50
d)	Baccelli con lesioni gravi	100	-	-

\* Forbice di valori entro i quali determinare la % di danno da attribuire ai singoli baccelli in funzione del numero di semi danneggiati per baccello.

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**Per il solo fagiolo fresco in baccelli, in caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.**

## Art. 36 – FRAGOLE, FRAGOLINE DI BOSCO

### 36.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. In ogni caso la garanzia cessa alla data del 15 ottobre (compreso).

### 36.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

Per ogni partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la tipologia di prodotto (fragola, fragoline di bosco);
- b) la data di trapianto o, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa;
- c) lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla),
- d) la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

### 36.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto riguarda la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco



temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

**36.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**36.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

**36.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 34-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 34-ST – Valutazione del danno di qualità su Fragole – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: Grandine, Colpo di Sole, Vento Caldo</b>		
	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti Illesi traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni lievi; deformazioni lievi, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Lesioni medie; deformazioni medie, alterazione media all'epicarpo	60
d)	Lesioni notevoli; deformazioni gravi; frutti distrutti, alterazione notevole all'epicarpo	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.**

**Art. 37 – MELANZANE**

**37.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio ad avvenuto attecchimento delle piantine.

In relazione al disposto dell'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-IND-AG), la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque si estingue secondo le percentuali di prodotto assicurato da considerare fuori rischio, CONVENZIONALMENTE stabilite nella tabella 35-ST.

<b>Tab. 35-ST - Gradualità di estinzione della garanzia Melanzane – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE</b>	
<b>Giorni di trapianto</b>	<b>% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (°)</b>
100	20
120	50
135	80
150	100



(\*) Per giorni di trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

### 37.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto idoneo al consumo fresco.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l'indicazione della data di trapianto.

### 37.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 37.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15 % in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 37.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 37.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 36-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab.36-ST – Valutazione dei danni di qualità su Melanzane – Linea STANDARD- AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: <i>Grandine; Colpo di sole; Vento Caldo</i>	
Descrizione	
	% danno
a) Frutti illesi	0
b) Segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo traccia di alterazione all'epicarpo	5
c) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	20
d) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni lievi, alterazione media all'epicarpo	40
e) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole all'epicarpo	65
f) Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	80
g) Frutti distrutti	100

Per ammaccatura deve intendersi la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

**Per i rischi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.**



**Art. 38 – PIANTE ORTENSIVI PORTA-SEME (carote, sedano, prezzemolo, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, rucola, rape, ravanelli, cipolle, porri, cicoria, insalata, lattuga, spinaci, bietola da coste e da foglia porta-seme)**

**38.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'attecchimento delle piantine trapiantate e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

In deroga a quanto previsto dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-IND-AG), poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento e trebbiatura sul campo degli scapi fruttiferi, limitatamente al rischio *Grandine* la garanzia è prorogata agli 8 giorni successivi alla fase di sfalcio, la quale deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dall'inizio dello sfalcio stesso. Per tutti gli altri rischi, la garanzia termina alla fase di sfalcio.

**38.2 Prodotto assicurato**

La garanzia concerne esclusivamente la produzione di seme avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa ed ottenibile dalla coltivazione portaseme.

**La Polizza di assicurazione deve tassativamente contenere indicazioni per quanto concerne varietà e ibrido assicurato.**

**38.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**38.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percentuale, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi in garanzia in forma singola o associata.

**38.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

**38.6 Calcolo del danno**

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG), delle Condizioni Generali.

**Art. 39 – BIETOLA DA COSTE e SPINACI DA MENSA**

**39.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

**39.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto,
- la data prevista per la raccolta.



### 39.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### 39.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percentuale, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

### 39.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

### 39.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 37-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Descrizione		% danno
a)	Cespi illesi	0%
b)	Qualche lesione delle foglie esterne	10%
c)	Lesioni interessanti un terzo delle foglie	40%
d)	Lesioni interessanti la metà delle foglie	70%
e)	Lesioni interessanti oltre la metà delle foglie	100%

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

## Art. 40 – CAROTE DA MENSA

### 40.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

### 40.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto,



- la data prevista per la raccolta.

#### **40.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### **40.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10 % in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### **40.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

#### **40.6 Calcolo del danno**

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG) delle Condizioni Generali.

### **Art. 41 – AGRUMI (Arance-Mandarance-Tangeli-Bergamotti-Chinotti-Mandarini-Pompelmi-Kumquat-Satsuma-Limoni)**

#### **41.1 Decorrenza e Cessazione della Garanzia**

A parziale deroga dell'art.4 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA, LA GARANZIA (Mod. CG-2020-IND-AG) ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima del:

- 1° Giugno (compreso): limoni (primo fiore);
- 1° Luglio (compreso): arance e mandaranci, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 15 Settembre (compreso) limoni estivi (verdelli)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa alle ore 12.00 delle date sotto indicate dell'anno successivo a quelle di stipulazione dei contratti e precisamente:

- 28 Febbraio per mandarance, tangeli, kumquat, satsuma e mandarini (esclusa la varietà ciaculli);
- 31 Marzo le varietà di clementine Rubino, Ernandina, Fortune, Nova;
- 31 Marzo per limoni primo fiore;
- 30 Aprile per limoni, arance (escluse varietà Ovale e Valencia), mandarini (varietà ciaculli), pompelmi, bergamotti, chinotti;
- 31 Maggio per arance varietà Ovale e Valencia,
- 31 Agosto per limoni estivi (verdelli).
- Per le clementine simili (Tangelo Mapo, Satsuma Miyagawa e Satsuma Okitsu), la garanzia termina alle ore 12,00 del 30 ottobre relativo al medesimo anno di stipulazione del contratto.

#### **41.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo alla trasformazione industriale per Bergamotti e Chinotti e al consumo fresco per tutti gli altri Agrumi.

Per i limoni, l'assicurazione concerne il prodotto conseguente alle fioriture verificatesi nell'anno in cui è stato stipulato il contratto; può essere convenuta per la sola produzione del limone propriamente detto (primo



fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambi, dovendosi in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi e i valori corrispondenti.

A parziale deroga di quanto riportato nelle Definizioni degli Eventi Atmosferici Assicurabili, limitatamente all'avversità *Eccesso di Pioggia*, sono risarcibili solo i danni causati dall'evento definito come da punto "b" della definizione di avversità.

#### 41.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

#### 41.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### 41.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

#### 41.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 38-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Descrizione		% danno
a)	Illesi	0
b)	Segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo), lievi decolorazioni dell'epicarpo	10
c)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo), qualche incisione al mesocarpo (albedo), deformazioni lievi, evidenti decolorazioni dell'epicarpo	30
d)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo), incisioni al mesocarpo (albedo), deformazioni medie	60
e)	Incisioni all'endocarpo (polpa), deformazioni gravi	80
f)	Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa), frutti distrutti	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

**Art. 42 – PATATE****42.1 Decorrenza e Cessazione della Garanzia**

A parziale deroga dell'art.4 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-IND-AG) –La garanzia ha inizio dall'emergenza della parte aerea, e comunque dopo 7 giorni dalla data di emissione della Polizza di assicurazione.

Limitatamente alle produzioni invernali la garanzia decorre non prima della data del 1° ottobre (compreso) dell'anno di semina.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e, limitatamente alle produzioni invernali, cessa comunque alla data del 15 maggio (compreso) successivo alla data di semina.

**42.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto idoneo al consumo fresco.

**42.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**42.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**42.5 Limiti d'indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

**43.6 Calcolo del danno**

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG) delle Condizioni Generali.

**Art. 43 – VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio)****43.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa il 30 novembre (compreso).

**43.2 Prodotto assicurato**

La garanzia concerne unicamente gli astoni di un anno ottenuti con porta-innesto di età non superiore a 2 anni, mercantili e immuni da ogni malattia tara o difetto. Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita devono essere tassativamente indicati: porta-innesto, specie e varietà.

**43.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**43.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.



Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### 43.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

#### 43.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 39-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 39-ST - Valutazione danni su Vivai di piante da frutto (astoni di specie da frutto in vivaio) – Linea STANDARD AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – rischio <i>Grandine</i></b>		
	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
a)	Astoni illesi	0
b)	Lesioni interessanti il cilindro corticale	5
c)	Qualche lesione al cilindro centrale rimarginata	15
d)	Numerose lesioni al cilindro centrale rimarginate; qualche lesione al cilindro centrale non rimarginata; qualche lacerazione ai rami anticipati	30
e)	numerose lesioni al cilindro centrale non rimarginate; qualche lacerazione al cilindro centrale rimarginata; più lacerazioni ai rami anticipati; astoni con sveltamento apicale	65
f)	Qualche lacerazione al cilindro centrale non rimarginata; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo	80
g)	Numerose lacerazioni al cilindro centrale non rimarginate; astoni stroncati	100

**N.B. Si considerano solo le lesioni che interessano l'asse centrale dell'astone.**

**Le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.**

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

#### Art. 44 – MIRTILLI

##### 44.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla fase fenologica dell'allegagione.

##### 44.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

##### 44.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.



#### **44.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

#### **44.5 Limiti di Indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%,
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella già citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

#### **44.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 40-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 40-ST - Valutazione del danno di qualità su Mirtilli – Linea STANDARD AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE, – rischio <i>Grandine</i></b>		
<b>Descrizione</b>		<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi	0
b)	Lesione all'epicarpo e/o alterazione lieve	10
c)	Lesione lieve al mesocarpo e/o alterazione media	30
d)	Lesione media al mesocarpo e/o alterazione notevole	70
e)	Lesione grave al mesocarpo e/o lesioni non riparate	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

### **Art. 45 - MELOGRANO**

#### **45.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dalla fase fenologica dell'allegagione.

#### **45.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

#### **45.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

#### **45.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.



#### 45.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%,
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella già citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

#### 45.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-IND-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 41-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 41-ST - Valutazione del danno di qualità su Melograno – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischi: <i>Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di calore</i></b>		<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche lesione minima	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

#### Art. 46 CLAUSOLA DI CHIUSURA

Limitatamente ai prodotti non citati si procede alla sola stima della perdita di resa ex art. 19 (CG-2020-IND-AG)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



**VH ITALIA**  
**ASSICURAZIONI**

**Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia**  
**VH ITALIA**

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235  
I-37135 Verona - Viale del Commercio, 47  
Telefono: +39 045 8062100 - Telefax: +39 045 8062108  
www.vh-italia.it - e-mail: [info@vh-italia.it](mailto:info@vh-italia.it)  
PEC: [vereinigtehagelversicherung@legalmail.it](mailto:vereinigtehagelversicherung@legalmail.it)

Vereinigte Hagelversicherung VVaG  
Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380  
Sede legale e direzione generale:  
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25  
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222